

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE

Articolo 1.

E' costituita con sede a Chiavenna (SO), in vicolo del Perè 14, l'Associazione di Promozione Sociale denominata “ Gruppo d'Acquisto Solidale (GAS) Valchiavenna” (di seguito definita per brevità “Associazione o APS ”). L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 3/7/117 del 2017.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo

Articolo 2.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti rispetto a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

FINALITÀ ed ATTIVITÀ

Articolo 3.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare l'Associazione si propone:

- ❖ lo sviluppo e l'educazione ad un consumo critico, consapevole e sostenibile;
- ❖ il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, locali, auto-prodotti, etici, eco-compatibili ed equo e solidali;
- ❖ la promozione di un'economia solidale, attenta all'economia locale e al rapporto attivo con il nostro territorio, capace di creare nuove relazioni di reciprocità e cooperazione tra i soggetti economici, in particolare col sostegno ai piccoli produttori biologici, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano loro un'equa remunerazione;
- ❖ la crescita di una cultura di responsabilità e sostenibilità, fatta di partecipazione, condivisione e scambio di pratiche di auto-produzione e gestione collettiva, riciclo e recupero, baratto, ed in generale di promozione del capitale delle relazioni.
- ❖ la solidarietà tra i soci.

Articolo 4.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale la seguente attività di interesse generale:

- ❖ promozione e tutela dei diritti dei consumatori attraverso la costituzione di un gruppo di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 5.

I soci decidono le forme organizzative più efficaci nel perseguire la principale finalità dell'Associazione che consiste principalmente nella gestione di un Gruppo d'Acquisto Solidale (GAS), ma possono impegnarsi anche nella:

- ❖ promozione ed organizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui media;
- ❖ organizzazione di incontri e seminari, laboratori e corsi di formazione;
- ❖ comunicazione tramite sito web ed eventuale realizzazione e cura di pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie;
- ❖ promozione di iniziative di dialogo e cooperazione con enti, istituzioni, imprese, altre associazioni al fine di contribuire a migliorare i propri standard, anche attraverso apposite convenzioni;
- ❖ attivazione dell'Associazione attraverso studi, ricerche, formazione.

Gli associati che prestano attività di volontariato in modo continuativo, cioè non occasionale, sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Articolo 6.

Nel perseguire i propri scopi, l'APS potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate, solo ed esclusivamente, al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 7.

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato alla partecipazione della vita dell'APS e al pagamento della quota annuale, nei termini prescritti dall'Assemblea.

Articolo 8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto della richiesta comunicando per iscritto all'interessato i motivi dell'eventuale rifiuto. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di non accettare l'iscrizione di persone che presentino caratteristiche e/o finalità in contrasto con le finalità stesse dell'Associazione.

Articolo 9.

Tutti i soci possono esercitare i seguenti diritti, senza alcuna limitazione; in particolare:

- ❖ essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- ❖ partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- ❖ essere eletti alle cariche sociali e svolgere le attività concordate in comune;
- ❖ esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto, della Carta degli Intenti e dell'eventuale Regolamento interno. L'attività di volontariato dei soci è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 10.

Il Consiglio Direttivo può istituire la categoria di socio- sostenitore, riservata alle persone che condividono gli ideali del GAS, ma, per i motivi più vari, riescono ad offrire all'Associazione unicamente il loro contributo economico che sarà il doppio di quello dei soci ordinari.

Articolo 11.

La qualifica di socio viene meno, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, per:

- ❖ decesso o estinzione,
- ❖ dimissioni, morosità nel pagamento della quota associativa,
- ❖ esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. Contro il provvedimento di esclusione, il socio ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.

ORGANI SOCIALI e CARICHE ELETTIVE

Articolo 12.

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Articolo 13.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Articolo 14.

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano ed è composta da tutti i soci; è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione; ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. Viene inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce, delibera il giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione, il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno entro il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di messaggio di posta elettronica con ricevuta di ritorno, e/o messaggio sms ai soci, con richiesta di conferma e con la pubblicazione sul sito web dell'Associazione, almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'incontro.

Articolo 15.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti; di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal socio verbalizzante, è conservato presso la sede dell'APS per la libera visione di tutti i soci e inserito nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 16.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono figurare nell'apposito verbale, insieme alla sintesi del dibattito.

Articolo 17.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) discutere ed approvare il bilancio preventivo, il bilancio/rendiconto economico consuntivo e la relazione morale (di missione);
- 2) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 3) definire il programma annuale delle attività;
- 4) procedere alla nomina del presidente, del vice-presidente, dei consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone previamente il numero dei componenti;
- 5) determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- 6) discutere e approvare l'eventuale regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo, per il miglior funzionamento dell'Associazione;
- 7) esprimersi sui ricorsi dei soci contro la loro esclusione, ai sensi dell'art. 9;
- 8) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 18.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

1. deliberare sulle modifiche dello statuto;
2. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Esclusivamente in questa occasione, un socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, conferendogli delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare solamente un altro socio.

Articolo 19.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da 5 a 9 componenti che svolgono la loro attività gratuitamente e sono nominati dall'Assemblea; il CD dura in carica tre esercizi e i consiglieri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali della Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 20.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione avviene mediante invio di messaggio di posta elettronica, messaggio sms e almeno tre giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando ad esse interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque su argomenti riguardanti persone. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere verbalizzante e conservato nel libro delle riunioni del CD.

Articolo 21.

Il Consiglio Direttivo si adopera per una gestione corretta ed efficiente dell'Associazione, in particolare si occupa di:

- 1) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- 2) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- 3) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il bilancio consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- 5) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- 6) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione (morale) sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- 7) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- 8) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- 9) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- 10) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- 11) eleggere il Presidente e il Vice Presidente,
- 12) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui soci/coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio;
- 13) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- 14) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 22.

In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo mantiene la sua validità fino a che il numero dei consiglieri stessi non sia inferiore a cinque. Nel qual caso provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi fra i non eletti, qualora questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i componenti da sostituire.

Articolo 23.

Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto per due mandati consecutivi.

Il Presidente:

1. possiede la facoltà di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
2. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
3. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
4. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
5. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
6. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 24.

L'Associazione dispone dei seguenti libri sociali:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il libro degli incontri e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro degli incontri e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) il libro dei soci che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 25.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

1. quote sociali, contributi pubblici: dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
2. contributi privati;
3. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
4. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
5. azioni della finanza etica, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
6. altre entrate espressamente previste dalla legge.

Articolo 26.

Durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate. E' previsto un "fondo di rischio" che sia consono a far fronte ad eventuali inconvenienti o necessità gestionali non preventivate.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO

Articolo 27.

Le quote sociali sono intrasferibili: in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 28.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea ordinaria per l'approvazione: la relazione morale (di missione), il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio passato nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

La relazione morale illustra e documenta l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Eventualmente documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE e DEVOLUZIONE dei BENI

Articolo 29.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017

STATUTO e NORMA FINALE

Articolo 30.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.